

All.i)-schema di contratto

**SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA degli "SPECCHI TASSELLATI PER I DIVERSI TELESCOPI DEL
CHERENKOV TELESCOPE ARRAY OBSERVATORY- CIG: B105B23748**

parzialmente finanziato nell'ambito della proposta progettuale "IR0000012 - CTA+", Codice Unico di Progetto: C53C22000430006, presentata a seguito dello "Avviso Pubblico" del 28 dicembre 2021, numero 3264, e ammessa a finanziamento nell'ambito degli "Interventi" previsti dalla "Missione 4", denominata "Istruzione e Ricerca", "Componente 2", denominata "Dalla Ricerca alla Impresa" ("M4C2"), "Linea di Investimento 3.1", denominata "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca", del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" - PNRR"

INDICE E SOMMARIO

SOMMARIO

PREMESSE	5
ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI	6
ART. 2 - FINALITÀ E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO	6
ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO	7
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO	8
ART. 5 - VALORE DEL CONTRATTO E IMPORTO DELL'INVESTIMENTO	8
ART. 6 – PIANO DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE	9
ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	11
ART. 8 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO	11
ART. 8 BIS - OBBLIGHI RELATIVI A PARITÀ DI GENERE E DISABILITÀ	12
ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO	13
ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ART. 10 BIS - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	14
ART. 11 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	14
ART. 12 – DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO	15
ART. 13 - COLLAUDO O REGOLARE ESECUZIONE	15
ART. 14 - SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE	15
ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ'	16
ART. 16 - MODIFICHE CONTRATTUALI	17
ART. 16a – REVISIONE DEI PREZZI	17
ART. 17 - GARANZIA PROVVISORIA	18
ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA / FIDEIUSSIONE	18
ART. 19 - GARANZIA ASSICURATIVA, RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE E PROFESSIONALE E MANLEVA	18
ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	19
ART. 21 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO	19
ART. 22 – RECESSO DAL CONTRATTO	20
ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	21
ART. 24 - RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO PER SUBAPPALTO	22
ART. 25 – PRESENZA DI PERSONALE DI UNA PARTE NEI LOCALI DELL'ALTRA PARTE	22
ART. 26 – PENALI	22

ART. 27 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI.....	24
ART. 28 - NORME SULLA SICUREZZA.....	24
ART. 29 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI.....	24
ART. 30 - ISCRIZIONE NEI REGISTRI PROFESSIONALI	25
ART. 31 - DOMICILIO DELL'OPERATORE ECONOMICO	25
ART. 32 - COMUNICAZIONI.....	25
ART. 33 - PRIVACY.....	25
ART. 34 - RISERVATEZZA	26
ART. 35 – BREVETTI, PROPRIETA' INTELLETTUALE E DIRITTI D'AUTORE.....	26
ART. 36 - LEGGE APPLICABILE.....	27
ART. 37 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	28
ART. 38 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO, DALLA SUA ESECUZIONE E ONERI FISCALI	28

**CONTRATTO PER LA FORNITURA degli "SPECCHI TASSELLATI PER I DIVERSI TELESCOPI DEL CHERENKOV
TELESCOPE ARRAY OBSERVATORY- CIG:**

TRA

L'INAF-OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA, Struttura di Ricerca e Centro di Responsabilità e di Spesa di Secondo Livello dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in Via Brera 28- 20121 Milano, Codice Fiscale 97220210583, Partita IVA 06895721006 rappresentato dal Direttore Dott. Roberto Della Ceca, nato a Macerata il 28 maggio 1963, Codice Fiscale: DLLRRT63E28E783U, nominato con Determina Direttoriale del 28 dicembre 2023, numero 160 (con la quale il Dottore Gaetano TELESIO, nella sua qualità di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ha conferito, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera g), del vigente Statuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e per la durata di un triennio, l'incarico di Direttore dello "Osservatorio Astronomico di Brera" al Dottore Roberto DELLA CECA) e pertanto autorizzato alla stipula del presente contratto, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della medesima struttura in forza di designazione ricevuta con Delibera del 22 dicembre 2020 numero 96, (qui di seguito indicato come "INAF" o "INAF-OAB" o "l'Amministrazione"),

E

L'Impresa, con sede in, iscritta al registro delle imprese di, numero di iscrizione (...), codice fiscale e partita IVA (...), indirizzo PEC (...), rappresentata da... .., nella qualità di, di seguito definita Operatore Economico.

L'Amministrazione e l'Operatore Economico di seguito saranno definiti anche, singolarmente, "Parte" e, congiuntamente, "Parti".

PREMESSE

Premesso che:

- il presente contratto, le cui prestazioni non sono separabili, disciplina l'esecuzione consistente nella fornitura degli **"SPECCHI TASSELLATI PER I DIVERSI TELESCOPI DEL CHERENKOV TELESCOPE ARRAY OBSERVATORY"**, finalizzati alla realizzazione del progetto CTAO LST-SUD e SST in Cile;
- La fornitura è volta alla realizzazione telescopi LST Sud e SST di CTAO, per i quali l'Istituto Nazionale di Astrofisica-INAf:
 - in accordo con il Ministero dell'Università e Ricerca, partecipa al progetto CTAO ed ha sottoscritto un accordo come membro di CTA gGMBH che a breve termine sarà sostituito dall'ERIC (European Research Infrastructure Consortium) o altra organizzazione intergovernativa internazionale
 - ha ricevuto un finanziamento dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il progetto "CTA+" proposta progettuale "IR0000012" CTA+ presentata a seguito dello Avviso Pubblico del 28 dicembre 2021, numero 3264, e ammessa a finanziamento nell'ambito degli "Interventi" previsti dalla "Missione 4" Istruzione e Ricerca, "Componente 2", "Dalla Ricerca alla Impresa" (M4C2), "Linea di Investimento 3.1", "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, CUP: C53C22000430006;
 - ha ricevuto e riceve un finanziamento dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri -DPCM 450 per i progetti SKA e CTA;
- il presente contratto è regolato dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *"Codice dei contratti pubblici"*;
- che l'Operatore Economico (specificare se singolo o eventualmente in forma collettiva, e la composizione) è risultato/a aggiudicatario della gara aperta europea per l'affidamento in oggetto.

PREMESSO altresì che:

- L'Operatore Economico, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a realizzare nell'ambito del progetto per astronomia gamma CTAO i pannelli segmentati riflettenti che assemblati insieme formeranno gli specchi primari dei telescopi LST-Sud e gli specchi primari dei telescopi SST. Per i telescopi LST-sud sono inclusi 14 pannelli addizionali di riserva mentre per i telescopi SST sono incluse le serie complete di specchi di riserva per 3 telescopi (ovvero 54 specchi aggiuntivi);
- Il progetto CTAO (per il quale si chiede la realizzazione degli **"SPECCHI TASSELLATI PER I DIVERSI TELESCOPI DEL CHERENKOV TELESCOPE ARRAY OBSERVATORY"** è compreso nel programma triennale dei progetti di ricerca INAF;
- La procedura di gara aperta è inserita nel Piano biennale acquisti dell'Ente con CUI: F97220210583202300089;
- Con Determina n. 133/2024 del 26 marzo 2024 (repertoriata con Protocollo n. 905 del 26 marzo 2024) Il Direttore dell'INAF-OAB ha indetto ai sensi dell'art 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito denominato Codice Appalti), una gara europea a procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per la fornitura oggetto del presente contratto;
(Le Parti possono inserire gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente, a seconda dell'opera da realizzare, e ogni altro provvedimento ritenuto rilevante ai fini della stipula del Contratto);

5. a far data dal 1 Gennaio 2024, come da art. 27. (Pubblicità legale degli atti) del dl 36/2023 le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) sono a carico di ANAC;

6. In data (...), il RUP, Dott. Giovanni Pareschi nominato con Determina nr. 133/2024 del 26 marzo 2024 con relazione del... registrata al protocollo ilcon num.... (...) ha individuato (*specificare l'aggiudicatario*) costituito da (...) quale affidatario finale della fornitura;

7. In data (...), con provvedimento (*specificare il provvedimento*) n. (...), l'Amministrazione ha disposto l'affidamento della fornitura in favore di (...), costituito da (...), in qualità di Operatore Economico;

8. (*nel caso in cui sia stata costituito un raggruppamento*) in data (...), ai sensi dell'articolo (...) del Bando/disciplinare di Gara e dell'articolo 68, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023, è stata costituito il Raggruppamento temporaneo di Imprese (*specificare nome e forma societaria*) con capitale sociale di euro (...), sede legale in (...), alla via (...), n. (...), codice fiscale e P.IVA (...), e iscrizione al Registro delle Imprese (...), la quale è subentrata a titolo originario nella posizione dell'Operatore Economico;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI

1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Il Capitolato Tecnico – Statement of Work (SoW) con i relativi Documenti Applicabili e quelli di Riferimento elencati nel SoW stesso (Allegato 1 al presente contratto), che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
3. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea.
4. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

ART. 2 - FINALITÀ E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO

1. Con il presente contratto l'Amministrazione persegue l'obiettivo di realizzare i tasselli per gli specchi primari in configurazione a segmenti di due unità di telescopi LST Sud (198 pannelli per telescopio + 14 pannelli di riserva) e dei telescopi SST (per un numero di telescopio fino a 37 unità + 3 serie complete di pannelli riflettenti di riserva, 18 pannelli per telescopio) nell'ambito del progetto CTAO. Come meglio specificato nel seguente Art. 5, il presente Contratto è diviso in 3 Fasi:

Una prima Fase (detta Fase A) è certa e garantita ed è a carico del PNRR CTA+, a sua volta suddivisa in due sottofasce, che riguarda la realizzazione degli specchi segmentati per i telescopi LST-Sud e per i primi 5

Commentato [LP1]: E relative unità spare (lo aggiungerei anche qua)

telescopi SST, entrambi con relativi set di unità di riserva (14 pannelli riflettenti per LST Sud, 2 serie complete per telescopio di pannelli di riserva - pari a 36 pannelli aggiuntivi - per i telescopi SST). L'attivazione delle successive (Fasi B e C), opzionali e non garantite, è subordinata al verificarsi delle condizioni sotto specificate.

La "**Fase B**", che riguarda la realizzazione dei pannelli degli specchi segmentati per altri 21 telescopi SST di cui 12 telescopi che verranno realizzati dal CNRS-Francia nell'ambito del progetto SST-CTA, la cui attivazione è subordinata alla definitiva formalizzazione della personalità giuridica dell'ente che gestirà CTAO, che dovrebbe avvenire entro il 2024. Questa fase è con oneri a carico della Funzione Obiettivo 1.09.01, "Accantonamento Fondi per partecipazione a CTA-ERIC", CUP: C53C22000810001 (ex DPCM450). La "**Fase C**" comprende la realizzazione degli specchi primari di 11 telescopi SST.

L'avvio della Fase C, opzionale e non garantita, è subordinato alla effettiva disponibilità dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei "*Progetti Internazionali*" denominati al momento "Accantonamento Fondi per partecipazione a CTA-ERIC".

2. L'Operatore Economico si impegna a realizzare gli specchi con la tecnologia della formatura a freddo ed a predisporre la Documentazione necessaria e porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e correlate/ausiliarie dipendenti dalla fornitura, come espresso nel Capitolato Tecnico-Statement of Work (SoW).

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura degli "SPECCHI TASSELLATI PER I DIVERSI TELESCOPI DEL CHERENKOV TELESCOPE ARRAY OBSERVATORY"
2. In particolare, formano oggetto della fornitura oggetto del presente contratto la realizzazione degli specchi segmentati con la seguente articolazione:

FASE A con fornitura di:

- N. 410 pannelli riflettenti per i telescopi LST -Sud, prodotti con la tecnologia di formatura a freddo, corrispondenti a 198 specchi segmentati a diversi raggi di curvatura per realizzare lo specchio primario parabolico di ciascuno dei due telescopi LST-Sud, più 14 pannelli di riserva;
- N. 126 pannelli riflettenti formati a freddo per dotare 5 telescopi SST del loro specchio primario, inclusi 36 pannelli aggiuntivi (corrispondenti a 2 unità di specchi primari di riserva per 2 telescopio)

FASE B con fornitura di:

N. 378 pannelli riflettenti formati a freddo per dotare 21 telescopi SST del loro specchio primario, secondo la seguente articolazione:

- b1) realizzazione di 162 pannelli per dotare di specchio primario 9 telescopi SST
- b2) realizzazione di 216 pannelli per dotare di specchio primario 12 telescopi SST, realizzati da CNRS-France

FASE C con fornitura di fino a:

N. 216 pannelli riflettenti formati a freddo per dotare 11 telescopi SST del loro specchio primario, inclusi 18 pannelli aggiuntivi (corrispondenti ad 1 unità di specchi primari di riserva per 1 telescopio)

3. La fornitura è specificata in dettaglio nel capitolato tecnico/Statement-of-the Work (nel seguito: SoW) con le modalità e i prodotti da consegnare stabiliti nello stesso e negli allegati al SoW stesso: i cosiddetti "Applicable Documents" e "Reference Documents".
4. Oltre ai deliverable elencati nel SoW, si intendono comunque remunerate con il corrispettivo contrattuale anche le seguenti attività:
 - realizzazione di substrati a sandwich con tecnologia di "replica a freddo";
 - deposizione dello strato riflettente, compreso di strato protettivo nanometrico trasparente ai raggi UV di materiale opportuno;
 - verifica di forma, riflettività e prestazioni ottiche; test ambientali;
 - fabbricazione incollaggio delle interfacce meccaniche sul retro degli specchi;
 - imballaggio;
 - spedizione alle due ditte incaricate di realizzare rispettivamente i telescopi LST e SST con responsabilità dell'aggiudicatario del contratto in oggetto;
 - servizi di manutenzione in garanzia per la sostituzione dei componenti, o dell'intero bene, risultati difettosi durante il periodo di garanzia commerciale ed eventualmente durante il periodo di estensione garantita dall'operatore economico in sede di offerta.
 - le spese di viaggio e missione per partecipazione a meeting, incarichi professionali conferiti a professionisti;
 - l'accettazione dei mandrini (o stampi) necessari per la realizzazione dei pannelli riflettenti sia dei telescopi LST Sud che SST, che saranno forniti da INAF (almeno 3 mandrini per gli LST-Sud, almeno 3 mandrini per gli SST, uno per ciascuna delle tre corone in cui sono stati suddivisi i pannelli da produrre sia per LST-Sud che per gli SST)
5. L'Impresa si impegna a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e correlate/ausiliarie dipendenti dalla fornitura come espresso nel Capitolato Tecnico.
6. I beni forniti s'intendono completi solo se accompagnati da tutta la documentazione, così come richiesta nel Capitolato Tecnico.
7. Tutte le azioni a carico dell'Operatore Economico di cui ai precedenti punti non sono oggettivamente separabili, perché tutte concorrenti al raggiungimento dell'unico obiettivo contrattuale.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha la durata complessiva di 18 mesi per il termine della fase 1 e per un totale di n 32 mesi per il completamento della fornitura, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il presente contratto è eventualmente prorogabile.

ART. 5 - VALORE DEL CONTRATTO E IMPORTO DELL'INVESTIMENTO

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto l'Amministrazione corrisponde all'Impresa i seguenti importi:
 - Fase A: € 3.068.200,00 Euro al netto di IVA e/o altri oneri di legge;
 - Fase B: € 1.209.600,00 Euro al netto di IVA e/o altri oneri di legge.
 - Fase C: € 691.200,00 Euro e/o altri oneri di legge.

Il dettaglio è meglio specificato nel seguente Art 6.

ART. 6 – PIANO DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni è così suddiviso:

FASE A

n.	Descrizione Fornitura	Tempistica	Pagamento
A0	Kick Off Meeting (KOM) Fase A	Anticipazione ai sensi dell'art. 125 Dlgs. 36/2023* T0	20 % importo Fase A
A1	PRR Review Piano Produzione + QR Qualifica Specchi Prototipali	T0+3	40 % importo Fase A
A2	Produzione e consegna dell'intera serie di pannelli LST-Sud e SST previsti nella Fase A	T0+15	40 % importo Fase B
Fase A	TOTALE FASE A		100 % importo Fase B

**L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, ai sensi dell'Art. 125 del DL 36/2023

FASE B

	Descrizione Fornitura	Tempistica	Pagamento
B0	Kick Off Meeting (KOM) Fase B	Anticipazione ai sensi dell'art. 125 Dlgs. 36/2023* T0+15	20 % importo Fase B
B 1	Produzione e consegna di 162 pannelli SST inclusivi di coating e pad (per 9 telescopi SST).	T0+23	35 % importo Fase B
B 2	Produzione e consegna di 216 pannelli SST inclusivi di coating e pad (per 12 telescopi SST del CNRS-France)	T0+32	45% importo Fase B
Fase B	TOTALE FASE B		100% importo Fase B

**L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, ai sensi dell'Art. 125 del DL 36/2023

FASE C

	Descrizione Fornitura	Tempistica	Finanziamento
CO	Kick Off Meeting (KOM)	Anticipazione ai sensi dell'art. 125 Dlgs. 36/2023* T0+15	20 % importo Fase C
C	Produzione e consegna di 216 pannelli inclusivi di coating e pad (per 11 telescopi SST).	T0+32	80 % importo Fase C
Fase C	TOTALE FASE C		100% importo Fase C

Commentato [LP2]: 13,91% per la precisione (se no il
totale non fa 100% ma 99,99%)

“L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, ai sensi dell'Art. 125 del DL 36/2023

1. I pagamenti saranno corrisposti a seguito del raggiungimento della milestone, come specificato nelle Minute del Meeting, dietro emissione di autorizzazione del pagamento del RUP ed a seguito della verifica di conformità delle prestazioni e del corretto adempimento delle obbligazioni come da Art 125, comma 5, del DL 36/2023.
2. Sull'importo netto di ciascuna fattura, emessa a seguito dell'Autorizzazione a fatturare e secondo le indicazioni contenute nella stessa, l'Impresa dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,5%, come da Art 11, comma 6, del DL 36/2023.
3. 2a) Al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Impresa dovrà emettere apposita fattura per il pagamento delle medesime ritenute.
4. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, emesse in regime di “split-payment”, saranno intestate all'INAF-OAB, il cui Codice Univoco di Ufficio è Y9OLR3, e riportare il Codice Unico di Progetto, che verrà indicato ed il CIG: B105B23748 nonché la causale “SPECCHI CTAO”.
5. Il pagamento del corrispettivo avverrà con apposito mandato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica.
6. Salvo quanto previsto all'articolo 30 comma 5 bis Codice Contratti pubblici, ogni erogazione da parte di INAF per effetto del piano dei pagamenti previsto al 1° comma del presente articolo, è da intendersi disposta a saldo del corrispettivo spettante all'Impresa in virtù del raggiungimento della milestone cui è collegata, e come tale incassata a titolo definitivo da parte dell'Impresa stessa.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà:
 - ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 Codice dei Contratti Pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, l'INAF-OAB trattiene dal certificato di pagamento -relativo all'impresa o al

componente dell'RTI non in regola- l'importo corrispondente all'inadempienza per il versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

- agli accertamenti di cui all'art. 48 bis Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;
8. Non potranno essere pretesi interessi per l'eventuale ritardo di pagamento dovuto, qualora esso sia dipendente dall'espletamento di obblighi normativi.

SEZIONE II- DELLE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

ART 7 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione, oltre quanto già reso disponibile nel SoW/Capitolato Tecnico di Gara, si impegna a trasmettere ulteriore documentazione in suo possesso eventualmente richiesta dall'Operatore Economico.
2. L'Amministrazione con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a far rispettare ai propri dipendenti in qualità di utenti il Codice Comportamentale, redatto dall'Operatore Economico, e da esso allegato, affidando al proprio DEC (Direttore Esecuzione Contratto) o figura analoga il controllo del rispetto delle norme in esso contenute.
3. L'Amministrazione si obbliga a corrispondere all'Operatore Economico, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi dell'articolo 6, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
4. L'Amministrazione si impegna inoltre a:
 - a) attuare tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione del contratto;
 - e) approvare il cronoprogramma che comprende la schedulazione delle attività;
 - f) approvare il/i Verbali di avanzamento;
 - g) approvare, se concordate, le eventuali modifiche contrattuali di cui all'articolo 16 del presente Contratto;

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, l'Operatore Economico si obbliga, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla realizzazione della fornitura nel rispetto di quanto contenuto nel Capitolato tecnico/SoW e del relativo Cronoprogramma. Lo stesso è tenuto a eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto in relazione all'oggetto della fornitura e per la corretta esecuzione degli elaborati progettuali.
2. Sono altresì a carico dell'Operatore Economico:
 - a) la progettazione esecutiva secondo quanto previsto al successivo art. 13;
 - b) le eventuali trasferte del personale addetto, gli eventuali incarichi professionali conferiti a professionisti;

- e) comunicare all'Amministrazione qualsiasi evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul presente contratto o, in generale, sulla capacità dell'Operatore Economico di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico;
- 3. L'Operatore Economico non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino presso le officine di produzione durante il corso dei lavori, a eccezione di quelli provocati dal personale dell'Amministrazione.
- 4. L'Operatore Economico risponde dei danni a terze parti a eccezione di quelli provocati da atti od omissioni da parte dell'Amministrazione stessa.

ART. 8 BIS - OBBLIGHI RELATIVI A PARITÀ DI GENERE E DISABILITÀ

- 1. L'Impresa riserva:
 - una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione giovanile
 - una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione femminiledelle assunzioni necessarie per l'esecuzione del presente Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
- 2. *(solo per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)* L'Impresa è tenuta, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, a consegnare a INAF-OAB una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Impresa è altresì tenuta a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 3. *(solo per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)* L'Impresa, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, è altresì tenuta a consegnare a INAF-OAS una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Impresa è tenuta, inoltre, a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
- 4. Il Soggetto affidatario è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (di seguito anche solo DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance del principio del DNSH saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 26 del presente contratto. Tale violazione può inoltre costituire causa di risoluzione del contratto.
- 5. Il Soggetto affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi specifici del PNRR relativi ai principi sulle pari opportunità e sulla valorizzazione dei giovani e ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile. Per la violazione dei predetti obblighi saranno applicate le penali

di cui al successivo articolo 26 e/o la risoluzione del contratto di cui ai successivi articoli 20 e 21. Il Soggetto affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nonché l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestones associati al progetto.

Per tali fini il Soggetto affidatario:

- è tenuto a fornire tutto quanto ritenuto necessario per garantire la corretta attuazione dell'intervento, anche con riferimento alle responsabilità del Soggetto affidatario in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attività, in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR;
 - è tenuto a garantire la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, per consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.
6. Il Soggetto affidatario sarà chiamato a risarcire l'Amministrazione per i danni cagionati a costui, qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, a causa di inadempienze del Soggetto affidatario medesimo nell'esecuzione del contratto.
 7. Il Soggetto affidatario non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'Operatore Economico è direttamente responsabile della fornitura fino all'accettazione degli specchi da parte di INAF.
2. L'Operatore Economico è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o del presente contratto, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti all'Amministrazione o a persone e cose di altre ditte o di terzi. Ha l'obbligo di tenere indenne e manlevare l'Amministrazione da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato e non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili allo stesso Operatore Economico, per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività contrattuali e di ogni attività connessa.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In applicazione del Codice Antimafia di cui al D.Lgs. n. 159, del 6 settembre 2011, come da ultimo modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni, in Legge 30 dicembre 2022, n. 199, l'Operatore Economico si impegna a far confluire i pagamenti dei contratti stipulati con l'Amministrazione su un conto corrente "dedicato" e a comunicare alla controparte gli estremi identificativi dello stesso entro ... giorni *(oppure inserire una data precisa)*.
2. Si impegna altresì:
 - a) a comunicare tempestivamente ogni modifica ai dati di cui sopra;

- b) ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto;
 - c) a inserire negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136 del 2010;
 - d) qualora, in eventuali subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione del presente contratto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, della Legge n. 136 del 2010, a risolvere immediatamente il relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di (*specificare*);
 - e) a procedere, in riferimento a ogni transazione effettuata, e pertanto su ogni bonifico bancario disposto, all'indicazione del relativo Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), forniti dall'Amministrazione.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della predetta Legge n. 136 del 2010, l'esecuzione di transazioni relative al contratto in oggetto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. comporta l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.
4. A tal fine l'Impresa comunica gli estremi del conto corrente dedicato al presente contratto nonché le generalità e il Codice Appalti fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
5. Pertanto INAF-OAB dovrà effettuare i versamenti sul seguente C/C bancario, intestato a..... aperto presso Banca..... Agenzia di Via/Piazza n. Codice IBAN e la persona autorizzata a riscuotere, ricevere, quietanzare gli importi ricevuti in acconto o saldo è il:
Sig./Sig.ra Codice Fiscale nato/a a(provincia) ile residente in (Provincia) in Via..... n..

ART. 10 BIS - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, così come chiarito ulteriormente dal Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili recante "Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico", nonché delle disposizioni del nuovo codice (artt. 215 ss. e Allegato V.2), le parti daranno adempimento all'obbligo di nomina del Collegio Consultivo Tecnico – trattandosi di appalto di importo superiore a un milione di euro e di notevole complessità, mediante costituzione di un Collegio a cinque componenti. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 2, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le parti sono libere, fino al verbale di costituzione, di escludere motivatamente l'efficacia di lodo per le Determinazioni del Collegio.

I compensi corrisposti ai componenti del Collegio saranno ripartiti tra le parti.

ART. 11 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

1. Ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023, il Dott. Giovanni Pareschi è nominato dall'Amministrazione quale Responsabile Unico del Progetto (RUP).

2. Il RUP si avvarrà del supporto delle seguenti funzioni tecniche:
 - Supporto Giuridico al RUP: Dott.ssa Raffaella Riondino
 - Supporto giuridico-amministrativo al RUP: Dott. Antonio Semola
 - Supporto Tecnico al RUP: Sig. Luigi Lessio

ART. 12 – DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

Per l'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione nomina il Dott. Salvatore Scuderi quale Direttore Esecuzione del contratto-DEC e quali assistenti al DEC stesso:

- Dott.ssa Giorgia Sironi per verifica documentazione tecnica e attività di progettazione, produzione e test
- Dott. ssa Laura Proserpio e Dott. Nicola La Palombara per le attività di Controllo Qualità
- Sig. Luigi Lessio per le attività di Verificatore.

La Direzione Esecuzione del Contratto è svolta in osservanza degli articoli 28, 114 e 116 e allegato II.14, del D.Lgs. n. 36, del 2023.

ART. 13 - COLLAUDO O REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato/attestato di regolare esecuzione è emesso entro sei giorni lavorativi dalla data di raggiungimento di ciascuna delle milestone previste nel Capitolato tecnico.
2. Il certificato di collaudo finale assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione; il silenzio di quest'ultimo protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine non superiore a 30 giorni; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le penali di cui all'Art. 26.

ART. 14 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE

1. La sospensione totale o parziale delle attività può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, straordinarie, impreviste e imprevedibili, non imputabili all'Operatore Economico, idonee a impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte degli stessi, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione. Gli interventi di costruzione e installazione possono essere sospesi:
 - a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:

- i. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili all'Amministrazione, all'Operatore Economico e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - ii. allagamenti, incendi, rottura tubature, danni accidentali agli impianti;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- In tali casi nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'Operatore Economico.

- 2. L'Operatore Economico non può sospendere unilateralmente l'esecuzione del contratto, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera b), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
- 3. In caso di impossibilità temporanea, l'Operatore Economico è tenuto a proseguire regolarmente le altre attività eseguibili.
- 4. In caso di impossibilità temporanea di eseguire totalmente le attività e/o l'installazione dei telescopi, l'Operatore Economico che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di recuperare il periodo di sospensione nel termine fissato, può chiedere il prolungamento del periodo di costruzione/installazione, o il differimento della data ultima di ultimazione della costruzione/installazione, di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Non si applica la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 20, comma 1 e 2, lettere a) e b), del presente Contratto.
- 5. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, l'Operatore Economico che non sia in grado di ultimare i lavori in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e le conseguenze a esso connesse.
- 6. Il RUP, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, può disporre la sospensione dell'esecuzione delle attività, ove possibile dando preavviso scritto all'Operatore Economico entro il termine non inferiore a (X) giorni, compilando, se possibile con l'intervento dell'Operatore Economico o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre (X) giorni dalla data di redazione.
- 7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa delle attività.

SEZIONE III – ESECUZIONE

ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITA'

- 1. Il RUP / Direttore dell'Esecuzione del contratto procede, nel corso dell'intera durata contrattuale, in itinere ed ex post, alla verifica di conformità di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 36, del 2023 al fine di accertare che le prestazioni contrattuali siano eseguite secondo quanto stabilito dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico, e che vengano rispettati i termini contrattuali.
- 2. le verifiche sono effettuate dal Direttore dell'Esecuzione alla presenza dell'Operatore Economico ogni **2 mesi** (*definire la periodicità in accordo tra le Parti*). I verbali devono essere trasmessi al RUP dal Direttore dell'Esecuzione entro 5 giorni").

3. Gli esiti della verifica sono contenuti in un apposito verbale, firmato dalle Parti i verbali e, qualora vengano evidenziate delle carenze o dei ritardi, all'Operatore Economico è assegnato un termine non superiore a *(X) (specificare)* giorni per la regolarizzazione, trascorso il quale si procede con una nuova verifica.
4. Dopo tre verifiche con esito negativo l'Amministrazione può risolvere il contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.
5. Alle scadenze stabilite contrattualmente il Direttore dell'Esecuzione del contratto, qualora accerti che l'Operatore Economico abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali rilascia il certificato di regolare esecuzione che, se confermata dal RUP, è trasmesso all'Operatore Economico per la sua accettazione.

ART. 16 - MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 120 del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023:
 - a) modifiche di cui alle clausole introdotte dall'articolo 3.3 del Disciplinare;
 - b) interventi supplementari su richiesta, resisi necessari per sopravvenute esigenze in base a quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 36, del 2023;
 - c) sostituzione del contraente originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36, del 2023.

Nei casi di cui alla lett. b) di cui sopra, l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore del presente Contratto.

2. Gli interventi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte dell'Amministrazione del relativo Progetto, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico/SoW e dalla legislazione vigente.
3. Ulteriori interventi possono essere richiesti dall'Amministrazione ovvero proposti dall'Operatore Economico e approvati dall'Amministrazione, mediante la stipula di atti aggiuntivi, in presenza di circostanze straordinarie non prevedibili all'atto della sottoscrizione del presente Contratto.
4. L'Operatore Economico è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1 e al comma 3. In tali casi, l'Operatore Economico è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni, nonché a risarcire l'Amministrazione di qualsiasi danno.

ART. 16a – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi in corso d'esecuzione del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

Fino all'adozione di tali indici specifici, si adotterà la variazione registrata dall'Istat dell'indice costo di produzione dell'industria.

Quanto sopra fatto salve ulteriori sopraggiunte disposizioni normative in materia di revisione/aggiornamento dei prezzi.

SEZIONE IV- ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE

ART. 17 - GARANZIA PROVVISORIA

Con la sottoscrizione del presente Contratto, viene svincolata la garanzia provvisoria prestata in sede di gara ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023.

ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA / FIDEIUSSIONE

Il contraente si impegna a costituire, nella misura e nelle modalità di cui all'art. 117, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023, nonché a consegnare al Responsabile del progetto, entro 15 giorni dalla data di stipula del presente contratto, una polizza fideiussoria quale cauzione definitiva a garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto limitatamente alla Fase A. Quando e qualora vengano attivate le Fasi B e C, entro 15 giorni dalla data di attivazione delle Fasi B e C, il contraente dovrà analogamente una polizza fideiussoria quale cauzione definitiva a garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto per ciascuna delle Fasi B e C.

Le predette garanzie fideiussorie verranno progressivamente svincolate secondo quanto previsto al comma 8 del richiamato art. 117 del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 19 - GARANZIA ASSICURATIVA, RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE E PROFESSIONALE E MANLEVA

1. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a cose e persone derivanti dalla mancata o errata esecuzione dell'attività oggetto del presente Contratto.
2. Il perfezionamento del presente Contratto **nelle sue diverse Fasi** è subordinato alla presentazione da parte dell'Operatore Economico di un'idonea polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 1891 del Codice civile, a copertura, anche nei riguardi di terzi, di tutti i danni prodotti da difetti e/o vizi occulti nello svolgimento delle attività.
3. L'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Impresa quanto dell'INAF e/o di terzi.
4. Esso si obbliga a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.
5. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Impresa stessa.

6. È esclusa ogni manleva da parte dell'Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico dell'Impresa in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.
7. L'Appaltatore è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, allo stesso imputabili, dovessero ricadere a danno dell'Amministrazione. Pertanto, si obbliga a tenere indenne quest'ultimo da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a sue inadempienze e/o errori nell'esecuzione dell'appalto.
8. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dall'Amministrazione o da terzi, in dipendenza di fatti e/o inadempienze accertati nel corso della esecuzione del contratto, rispondendo comunque dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

SEZIONE VII - VICENDE DEL CONTRATTO

ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi per iscritto all'Operatore Economico con raccomandata A/R o posta elettronica certificata in caso di:
 - a) mancata sottoposizione all'Amministrazione del progetto esecutivo entro il termine essenziale di 6 mesi dalla data di efficacia del presente Contratto;
 - b) mancata approvazione del Progetto Esecutivo alla CDR per cause imputabili all'Operatore Economico.
 2. In presenza di una delle circostanze specificate al comma 1, nulla è dovuto all'Operatore Economico a titolo di rimborso e/o di indennizzo oltre a quanto già maturato.
 3. Fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano all'Amministrazione: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dall'Amministrazione in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari a indire la gara per la selezione del nuovo Operatore Economico.
- L'Amministrazione si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 18 del presente contratto.

ART. 21 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. E' facoltà dell'Amministrazione risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, quando il Soggetto affidatario contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del procedimento o dell'esecuzione, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. L'Amministrazione, tramite il sistema BDNA, ha provveduto a richiedere alla competente Prefettura il rilascio dell'informazione antimafia relativa al Contraente, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011. Nelle more del rilascio di detta informazione, tenuto conto dell'urgenza di provvedere all'attivazione della fornitura oggetto del contratto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 159/2011, si procede alla stipulazione del presente contratto sotto condizione

risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura competente dovessero sussistere nei confronti del Contraente cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

3. Il contratto potrà essere risolto – oltre al ricorrere delle fattispecie previste all'art. 20 - in caso di grave negligenza, di inadempimento grave o reiterato nello svolgimento dell'appalto da parte dell'affidatario, nonché in caso di mancata comprova o venire meno dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale.
4. Qualora l'Operatore Economico sia inadempiente agli obblighi stabiliti dal presente Contratto, nei casi previsti al comma 2, può avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto stesso ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile. Il presente Contratto si intende risolto se, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, sia decorso inutilmente il termine in essa fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, e l'Operatore Economico non abbia rimediato all'obbligazione inadempita. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a *(indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile)*, all'indirizzo di posta elettronica certificata (...) dell'Operatore Economico e deve contenere la precisazione dell'inadempimento contestato nonché delle relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto contrattuale alla data di invio della diffida stessa.

La facoltà di cui al comma 4 può essere esercitata nei seguenti casi:

- a) applicazione di penali all'Operatore Economico di cui all'articolo 26 per un importo complessivo superiore alla misura del 20 %;
 - b) superamento per (X) giorni della data prevista di completamento degli interventi;
 - c) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
 - d) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro. Si intendono per tali, a fini esemplificativi, le ripetute e gravi inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico, così come la grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
 - e) dopo tre verifiche di conformità con esito negativo;
 - f) mancata disponibilità all'accesso per verifiche da parte della Pubblica Amministrazione, a RUP, DEC e personale preposto;
5. Al fine di quantificare eventuali importi dovuti all'Amministrazione dall'Operatore Economico privato, le Parti provvederanno a redigere apposito verbale entro 15 giorni successivi alla comunicazione di risoluzione del contratto. Qualora le parti siglino tale verbale senza riserve i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. In presenza di riserve o contestazioni si rimette la valutazione al Collegio Consultivo Tecnico.
 6. L'Amministrazione si riva sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 18 del presente Contratto.

ART. 22 – RECESSO DAL CONTRATTO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque

momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo della fornitura non eseguita, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, limitatamente alla Fase (A, B o C) in corso e se e solo se si sia già svolto il Kick-Off Meeting della fase di riferimento.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della medesima.
3. L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto nel caso di mancato superamento della CDR-Critical Design Review (vedi Art 4, comma 2 iii) del presente contratto).
4. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione dell'Amministrazione e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.
5. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, costituenti circostanze oggettive straordinarie, impreviste e imprevedibili, non imputabili all'Operatore Economico, idonee a rendere definitivamente o temporaneamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni del presente Contratto:
 - a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, (fatta eccezione per quelli che riguardano l'Amministrazione), l'Operatore Economico e/o terzi affidatari della fornitura oggetto del presente Contratto;
6. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre n. giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.
7. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare, la fornitura in oggetto, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile. Qualora l'evento si verifichi in fase di posa in opera, determinando l'impossibilità definitiva di concludere le attività contrattuali, la risoluzione comporta il pagamento in favore dell'Operatore Economico dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte.
8. Qualora l'evento sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di adempiere solo parzialmente al contratto si applica l'articolo 1464 del Codice civile.

ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. È vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36, del 2023.
2. In caso di subappalto, l'Amministrazione rilascia l'autorizzazione nel rispetto dell'art. 119, del D.Lgs. n. 36, del 2023, acquisite tutte le certificazioni necessarie, ivi incluse le autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 159, del 6 settembre 2011, come da ultimo modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni, in Legge 30 dicembre 2022, n. 199, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
3. L'Operatore Economico si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine

generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta. Comunica inoltre i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. L'Operatore Economico in ogni caso comunica all'Amministrazione ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la durata del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi.

4. L'Operatore Economico e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
5. I soggetti terzi, ai quali i lavori o i servizi sono affidati in subappalto, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023 e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni subappaltate.

Per tutto quanto qui non previsto, trova integralmente applicazione l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 24 - RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO PER SUBAPPALTO

1. L'Operatore Economico è responsabile in solido con il Subappaltatore nei confronti dell'Amministrazione per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ai sensi e alle condizioni dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36, del 2023. L'Amministrazione è sollevata da ogni richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.
2. Il subappalto deve essere sempre autorizzato dall'Amministrazione. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi della Legge n. 246/1995 e s.m.i..

ART. 25 – PRESENZA DI PERSONALE DI UNA PARTE NEI LOCALI DELL'ALTRA PARTE

1. Il personale dell'Impresa o quello di INAF che si rechi presso i locali dell'altra Parte, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nel luogo di esecuzione delle attività.
2. A tal fine le Parti si impegnano affinché al personale addetto nelle attività oggetto del presente contratto vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008.
3. L'Impresa è tenuta a mettere a disposizione del personale di INAF tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi alle lavorazioni in corso e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nei propri stabilimenti in occasione delle visite periodiche ispettive programmate.

SEZIONE IV– PENALI

ART. 26 – PENALI

1. Il termine per l'ultimazione della fornitura è di 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole. Nel caso in cui l'Amministrazione tema che si verifichi un ritardo nel

cronoprogramma concordato può intimare l'Impresa di provvedere tempestivamente pretendendo sforzi supplementari come, a mero titolo di esempio, l'incremento del numero del personale adibito sulla commessa. Considerato che l'appalto rientra fra quelli finanziati o cofinanziati dal PNRR e PNC, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 4 ultimo periodo del decreto legge n. 77 del 2021, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. In caso di ulteriori inadempimenti alle prestazioni contrattuali e/o di ritardo già verificato rispetto al cronoprogramma, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'INAF, si applicheranno penali, al netto dell'IVA, secondo lo schema seguente:

- Ritardo conclusione attività Fase 1: 0,06% del valore della Fase 1 per ciascun giorno di ritardo (dopo un periodo di tolleranza di 30 giorni solari)
- Ritardo conclusione attività Fase 2: 0,06% del valore della Fase 2 per ciascun giorno di ritardo (dopo un periodo di tolleranza di 30 giorni solari)
- Ritardo conclusione attività Fase 3: 0,06% del valore della Fase 3 per ciascun giorno di ritardo (dopo un periodo di tolleranza di 30 giorni solari)

Una volta raggiunto il limite massimo della penale (20% del valore contrattuale), INAF può risolvere il contratto.

3. In ogni caso le penali non si applicano in presenza di eventi di forza maggiore.
4. Inoltre, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 8-bis del presente Contratto, INAF applicherà le seguenti penali:

- (se applicabile) importo pari al 0,1 % del valore del presente Contratto, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle relazioni di cui all'articolo 8-bis del presente Contratto;
- violazione del rispetto delle condizioni per la compliance del principio del DNSH: dallo 0,6 (zerovirgolasei) all'1 (un) per mille dell'importo di contratto, in relazione alla specifica gravità, determinata dall'Ente committente;
- mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021): dallo 0,6 (zerovirgolasei) all'1 (un) per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del contratto;
- mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art. 47 comma 3 – bis del D.L. 77/2021): dallo 0,6 (zerovirgolasei) all'1 (un) per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del contratto.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Soggetto affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione

ART. 27 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati all'Operatore Economico per iscritto dal RUP.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, l'Operatore Economico comunica, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di *(X)* (*specificare, es. 5*) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate all'Operatore Economico le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione compensa i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto all'Operatore Economico, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. L'Operatore Economico è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile.
4. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile all'Operatore Economico, rispetto al termine finale di consegna dell'Opera stabilito nel Cronoprogramma, si applica la penale prevista nel precedente articolo.
5. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.
6. L'Operatore Economico prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

SEZIONE V - NORME SULLA SICUREZZA

ART. 28 - NORME SULLA SICUREZZA

Nell'espletamento dell'attività, l'Operatore Economico è tenuto a rispettare tutte le norme previste dall'ordinamento in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81, del 2008 e s.m.i.; D.Lgs. n. 36, del 2023 e s.m.i.; D.M. 10 marzo 1998 e s.m.i.; etc.), al fine di prevenire infortuni, nonché di assicurare i lavoratori contro qualsiasi rischio derivante dallo svolgimento delle attività.

ART. 29 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Il personale dell'Operatore Economico deve essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie, relative all'esecuzione del contratto, nonché essere organizzato con un sistema di gestione delle attività inerenti alla erogazione del servizio, caratterizzato da processi ben strutturati e informatizzati.
2. Entro dieci giorni dalla stipula del contratto, l'Operatore Economico notifica per iscritto i nominativi e le relative qualifiche del personale impegnato, nonché un recapito telefonico per la pronta reperibilità del

personale in caso di urgenza. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non ritenute idonee.

3. L'Operatore Economico si impegna a far osservare ai propri dipendenti tutte le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, nonché il pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81, del 2008 e s.m.i.).
4. L'Operatore Economico si obbliga ad applicare integralmente per il personale con rapporto di lavoro subordinato tutte le norme previste dal CCNL per gli operai dipendenti dalle aziende edili, meccaniche e commerciali, e dagli accordi integrativi allo stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. L'Operatore Economico è altresì responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

ART. 30 - ISCRIZIONE NEI REGISTRI PROFESSIONALI

Per tutte le attività che prevedono l'iscrizione ad Albo Professionale, l'Operatore Economico individua il Sig. ... (*indicare*), il quale risulta essere iscritto all'Albo Professionale ... (*specificare*) con il n. (*X*), e si riserva di trasmettere entro (*X*) (*definire, es. 15*) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto la documentazione attestante la richiamata iscrizione.

SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - DOMICILIO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico elegge il proprio domicilio c/o ... (*specificare*). L'Operatore Economico comunica eventuali variazioni entro (*X*) giorni dall'avvenuto cambio di domicilio. L'Amministrazione invia tutte le notifiche e le comunicazioni necessarie al domicilio dell'Operatore Economico o al suo indirizzo di posta elettronica certificata: ... (*specificare*).

ART. 32 - COMUNICAZIONI

La comunicazione tra le Parti, per la certezza dei termini contrattuali, avviene con posta certificata presso l'indirizzo indicato nell'intestazione del presente Contratto, nonché al precedente articolo 32. La decorrenza dei termini avviene dalla ricezione della posta certificata. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione sono tempestivamente segnalate dalle Parti.

ART. 33 - PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679, del 2016, le Parti prendono atto di aver provveduto a scambiarsi le informative in materia di tutela dei dati personali.

Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti esprimono il proprio consenso informato al trattamento dei dati.

ART. 34 - RISERVATEZZA

L'Operatore Economico si impegna, a sua cura e spese, a rispettare tutte le norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali al fine di assicurare, nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale o illecita, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illecito, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni, i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In forza delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.4.2013 n.62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti nel medesimo D.P.R. si estendono, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Contraente in ordine all'espletamento dei servizi regolati dal presente contratto. La grave o reiterata violazione dei suddetti obblighi, ove accertata dal responsabile dell'esecuzione del contratto comporterà, ai sensi della suindicata norma, la risoluzione del contratto stesso.

ART. 35 – BREVETTI, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Operatore Economico utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa. L'Operatore Economico assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
2. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.
3. L'Amministrazione (INAF-OAB) e l'Impresa sono titolari di diritti di proprietà intellettuale e industriale. Salvo quanto strettamente necessario a dare esecuzione al presente contratto, le Parti si danno reciprocamente atto che nessun diritto relativo alle rispettive Proprietà Intellettuali diverse dal Foreground definito qui di seguito è ceduto all'altra.
4. Tutto il Foreground, ovvero tutti i prodotti studiati, sviluppati e realizzati nell'ambito del presente contratto (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: disegni, file elettronici in qualsivoglia formato, software e hardware, il progetto esecutivo, nonché le Strutture elettromeccaniche dei telescopi) dal momento della verifica positiva di regolare esecuzione di ogni singolo stato di avanzamento cui sono collegati, diventano di esclusiva proprietà dell'INAF che diverrà l'esclusivo titolare dei diritti di utilizzo e sfruttamento.
5. Le Parti possono rendere disponibile una determinata Proprietà Intellettuale preesistente ("background") o sviluppata in autonomia all'interno del progetto ("sideground") al fine di facilitare il lavoro di ricerca e sviluppo condotto nell'ambito del presente contratto. Ciascuna Parte accetta di trattare tale Proprietà Intellettuale relative a background e sideground in termini di "Informazioni Riservate" dell'altra Parte ai sensi della suddetta clausola di Riservatezza (Art. 8 del presente documento).

6. Ciascuna Parte con il presente accordo concede all'altra Parte un permesso non esclusivo e non trasferibile per l'utilizzo del "Background" e del "Sideground" unicamente allo scopo di eseguire le attività contrattuali.
7. Il permesso di utilizzo per altri scopi è possibile ma richiede l'autorizzazione preventiva dell'uso delle Proprietà Intellettuali relative a Background e Sideground.
8. L'Impresa assicura che i disegni, modelli (ad es: modelli CAD) know-how, documenti, progetti, materiali e quanto altro necessario per dare esecuzione al presente contratto, nonché i prodotti finali oggetto della fornitura, non violano alcun brevetto, diritto o licenza, o segreto commerciale o industriale posseduto o controllato da terzi.
9. Nell'ipotesi che l'Impresa debba utilizzare brevetti di terzi nella realizzazione delle forniture oggetto del presente contratto deve fornire a INAF idonea prova documentale dei diritti e delle facoltà concesse dal terzo proprietario all'Impresa e deve garantire in ogni caso a tempo indeterminato la licenza a favore di INAF.
10. L'Impresa si impegna comunque a tenere indenne INAF-OAB (cioè INAF e INAF- OAB) da ogni pretesa o azione giudiziaria intentata da eventuali terzi titolari di brevetti o privative, di segreti commerciali o industriali nonché a risarcirla da ogni danno o spesa derivante dall'eventuale violazione di brevetti, licenze o diritti di proprietà di terzi, compresi oneri e spese legali.
11. Ferma restando la propria responsabilità, l'Impresa è obbligato a dare immediata comunicazione all'INAF – OAB delle eventuali pretese di terzi.
12. I suddetti obblighi dell'Impresa permangono anche nel caso in cui l'azione giudiziaria venga intentata, o le spese e le perdite si verifichino, dopo la conclusione del contratto.
13. Fatti salvi i dati che siano o che divengano di pubblico dominio, qualora l'Impresa abbia necessità di utilizzare immagini e/o video riferiti al presente contratto, dovrà ottenere espressa autorizzazione scritta di INAF-OAB tramite posta elettronica certificata. A meno di specifici accordi tra le Parti, è vietato all'Impresa l'utilizzo di immagini e/o video, con riferimento al presente contratto, a mero scopo pubblicitario e/o a fine di marketing. Senza previo accordo fra le Parti è parimenti vietato esporre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pannelli, banner su elementi, parti, impianti sviluppati nell'ambito del presente contratto.
14. Tali divieti devono essere rispettati anche in caso di cessazione del contratto, e comunque nei cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
15. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza dei suindicati divieti da parte dei propri fornitori e subcontraenti.

ART. 36 - LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è soggetto all'osservanza delle norme dell'ordinamento italiano e dell'Unione Europea. Per quanto non espressamente indicato dal presente contratto, si rimanda al Codice civile e al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36, del 2023). Inoltre, sono osservati i regolamenti, gli usi e le consuetudini dell'Amministrazione, nonché ogni disposizione di altra Autorità legalmente riconosciuta che abbia attinenza con il contratto in oggetto, quand'anche emanata nel corso dei lavori, o comunque durante l'esecuzione del presente Contratto.

ART. 37 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie derivanti dal contratto dovranno essere risolte in via preventiva con rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
2. Per la risoluzione delle controversie insorte durante l'esecuzione della prestazione prima della verifica di conformità e/o per quelle relative alle riserve iscritte prima del collaudo, qualora vi siano i presupposti, si esperirà il ricorso all'accordo bonario nelle forme e nei modi stabiliti dagli artt. 210 e 211, del D.Lgs. n. 36, del 2023.
3. Per le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, qualora vi sia l'impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni, si accede all'istituto della transazione ai sensi dell'art. 212 D.Lgs. n. 36, del 2023. L'accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti.
4. Le Parti si impegnano ad affidare al Collegio Consultivo Tecnico, disciplinato dagli artt. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36, del 2023, i tentativi di definizione di eventuali controversie e la prevenzione delle stesse. Le decisioni assunte dal medesimo organo rivestono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, fatta salva la facoltà delle parti, fino al verbale di costituzione, di escludere motivatamente l'efficacia di lodo per le Determinazioni del Collegio.
5. Fermo quanto sopra, è data in subordine facoltà alle Parti di adire l'Autorità Giurisdizionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In tale ipotesi, le Parti di comune accordo indicano il Foro di Roma come avente competenza territoriale esclusiva e inderogabile con esclusione di ogni altro foro concorrente e o alternativo.

ART. 38 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO, DALLA SUA ESECUZIONE E ONERI FISCALI

Fatta eccezione per l'IVA e per ogni altra imposta che la legge pone a carico dell'Amministrazione, tutte le spese dipendenti dal presente Contratto e dalla sua esecuzione, tasse comprese, sono a carico dell'Operatore Economico.

PER
INAF-OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI BRERA
IL DIRETTORE

PER
L'IMPRESA
.....

ALLEGATI AL CONTRATTO

1. CAPITOLATO TECNICO-STATEMENT OF WORK E RELATIVI ALLEGATI.
2. CODICE COMPORTAMENTALE INAF.
3. CODICE COMPORTAMENTALE OPERATORE ECONOMICO